

UE. 266 /EB-vi

Roma, 8 novembre 2018

Al Ministero dei beni e le attività culturali

Al Segretario Generale MIBAC
Dott. Giovanni Panebianco

Al Capo di Gabinetto
Dott.ssa Tiziana Coccoluto

Al Direttore Generale DG Educazione e
Ricerca
Arch. Francesco Scoppola

Oggetto: preavviso di rigetto - Bando Pubblico per l'acquisizione della Qualifica di Restauratore – CRITICITÀ RICONTRATE

Egregi Signori,

nell'assistere i lavoratori del restauro che hanno ricevuto il preavviso di rigetto relativo alla loro Domanda nell'ambito del Bando Pubblico per l'acquisizione della Qualifica di Restauratore, vi segnaliamo che abbiamo riscontrato alcune criticità che già erano state rappresentate dalle nostre OO.SS. in varie occasioni e che oggi, come temevamo, condizionano e ricadono ingiustamente sui candidati al Bando, laddove a nostro avviso dovevano essere risolte prima e nelle sedi opportune.

Elenchiamo le più significative, con l'auspicio che le vogliate tenere conto nel formulare le vostre valutazioni finali per i candidati in attesa di ulteriore verifica.

- Il contatore automatico predisposto sulla piattaforma telematica per riconoscere il punteggio ai vari titoli formativi e lavorativi, per quanto attiene i titoli formativi, ha generato un conteggio che corrisponde ai dettati dell'art.182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali del Paesaggio), allegato B, Tabella 1 che assegna 75 punti per ciascun anno di corso, ai corsi che rilasciano un Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale (ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845). *Il legislatore infatti ha inteso considerare ai fini della qualifica sia i casi in cui il candidato abbia frequentato un corso regionale unico (anche comprensivo dell'anno di specializzazione) fino ad un massimo di tre anni, consentendo quindi di totalizzare fino ad un massimo di 225 punti, sia i casi in cui il curriculum sia composto da corsi diversi con la possibilità di cumularli per non disperdere completamente le esperienze, con la possibilità di totalizzare fino ad un massimo di 200 punti.*

a) Abbiamo però riscontrato numerosi casi in cui gli avvisi di rigetto inviati ai candidati sono motivati dal fatto che, nonostante lo stesso contatore automatico preveda e generi un punteggio di 225 punti per corsi triennali, nella nota inviata si faccia riferimento ad un punteggio inferiore. Riconoscere solo 200 punti per corsi regionali di durata triennale è *Contra Legem*, poiché, come detto, tale punteggio è stato previsto nella normativa per dare la possibilità di far valere ai fini della qualifica anche di esperienze formative diverse, dovute ad un'offerta formativa regionale che per anni è stata differenziata per durata e per argomento, così come per quella universitaria.

Non comprendiamo come mai ci sia stata questa forzatura interpretativa che nega un diritto acquisito e previsto dallo stesso Codice dei Beni Culturali.

b) In altri molteplici casi da noi esaminati, sempre in riferimento al contatore automatico predisposto sulla piattaforma telematica, i candidati il cui curriculum era composto da corsi diversi con la possibilità di cumularli, sono stati indotti facilmente in errore dal meccanismo automatico della Piattaforma che generava 225 punti e che questo andava poi a formare la somma del punteggio, fino a 300.

I candidati in questione, vedendo raggiunto il punteggio di 300, non hanno aggiunto ulteriori lavori, senza rendersi conto che tale punteggio era sbagliato, perché i titoli di studio cumulativi potevano totalizzare fino a un massimo di 200 punti ed andava integrato con almeno 100 punti di attività rendicontate.

(Sotto riportiamo come appariva il calcolo del punteggio sia nella schermata in piattaforma, sia nella Domanda presentata).

- Molti ci hanno segnalato che i lavori svolti con "contratto a progetto" non sono stati riconosciuti in quanto non si evinceva il ruolo della figura del restauratore. Non serve ricordare la normativa sul "mercato del lavoro" per considerare per tale forma lavorativa, in base ai vincoli di legge, un'indispensabile condizione di autonomia e quindi non compatibile, nell'ambito dei lavori di restauro, con ruoli inferiori quale quello di tecnico del restauro, bensì adatto a svolgere attività come restauratore. Sarebbe quindi contraddittorio fare una valutazione che si basa sul presupporre di fatto la piena irregolarità di tali documenti e quindi della totale mancanza di controlli da parte dell'Ente preposto al controllo ed alla tutela del bene in merito alla normativa sulla qualificazione delle imprese di restauro e l'idoneità tecnico organizzativa ed alla necessità che, per svolgere l'attività di restauro, sia previsto dall'articolo 29 del Codice la figura del restauratore conservatore.
- I lavori di restauro in Og2 non sono considerati dalla normativa per la qualifica di restauratore. Ma occorre ricordare che in passato (fino al 2010 ma in realtà anche dopo), negli appalti in Og2 come categoria prevalente non era scorporato il lavoro in OS2, pertanto molti lavori di restauro artistico non risultano affidati in appalto nella categoria di appartenenza. Poiché nelle schede compilate dai candidati in fase di iscrizione al bando sono stati inseriti molti dati relativi ai singoli lavori, a partire dalla tipologia di opera oggetto di restauro, il nome e la collocazione, si ritiene opportuno, nonché possibile, poter operare delle valutazioni più approfondite che consentano di individuare le opere che necessitavano per natura e tipologia di interventi specialistici.
- Si riscontra, inoltre, una mancanza di recepimento da parte Vostra delle documentazioni rilasciate da Enti terzi italiani, così come per attestazioni di altri paesi esteri a cui era affidata la tutela dei Beni e/o sono stati svolti i restauri, cioè non sono stati accolti come validi documenti in quanto difformi da quelli rilasciati dal Ministero e dai suoi uffici periferici, cosa di per sé inevitabile. Basti fare l'esempio delle documentazioni rilasciate dal Vaticano che non rilascia CEL, ma non per questo possono essere stralciate dai titoli validi per conseguire i 300 punti.

Vi chiediamo quindi di riconsiderare la situazione dei candidati "rigettati" alla luce di quanto esposto.

Ci rendiamo disponibili per dare supporto per eventuali approfondimenti nel merito.

Cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali
FENEALUIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL
M. Franzolini B. Cerutti E. Behri



Titoli di studio

Titolo inserito	Punteggio
<u>Attestato di qualifica professionale rilasciato da una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento triennale</u> [REDACTED]	225,00
Punteggio cumulabile	225,00

Scheda di sintesi per la domanda n. [REDACTED]

Punteggio ottenuto

	Punteggio ottenuto
Attività	87,84
Inquadramenti	0,00
Titoli	225,00
TOTALE	300,00

FENEAL UIL

00198 ROMA – Via Alessandria, 171
Tel. +39 06 8547393 – Fax +39 06 8547423
info@fenealuil.eu – www.fenealuil.it

FILCA CISL

00184 ROMA – Via del Viminale, 43
Tel. +39 06 4870634 – Fax +39 06 4870647
federazione.filca@cisl.it – www.filca.cisl.it

FILLEA CGIL

00161 ROMA – Via G. Morgagni, 27
Tel. +39 06 441141 – Fax +39 06 44235849
filleanazionale@filleacgil.it – www.filleacgil.it